COMUNE DI SORAGA DI FASSA PROV. DI TRENTO

N		DI REP.
CONTRATTO P	ER I 'A FEIDO DELLA CC	ONDUZIONE, MEDIANTE
CONTRATTOT	ER E AFFIDO DELLA CC	INDUZIONE, MEDIANTE
CONCESSIONE	IN USO, DELLA "MALG	A BOER" PER LA DURATA
DI CINQUE AN	NI	
L'anno	il giorno	del mese di
(<u>_/_/</u>), a	Soraga di Fassa nella Sede	Municipale, tra i Signori:
1) xxxxxx, nato a	a xxxxxxxx (xx) il	, C.F
	ivi residente in Strada	, Sindaco del
Comune di Sorag	a di Fassa pro tempore e leg	gale rappresentante del Comune
di Soraga di Fassa	a, in nome e per conto della	quale esclusivamente agisce nel
presente atto (C.F	F. e Partita IVA n. xxxxxx x	xxxxx);
2)	, nato a	() il, C.F.
	, resident	re in(_),
Via		n,
in qualità di		
dell'Azienda Agr	ricola/Società	
con sede in		(),
cod. fisc.	Partita l	I.V.A,
n. iscrizione nel I	Registro delle Imprese	,
- in conformità	alla deliberazione della Giu	nta comunale n. del esecutiva
ai sensi di l	egge, avente ad oggetto:	-
che ha autorizzato	la stipulazione del presente	atto;

-	dato atto che il contraente Sig, indicato sub n. 2),
	ha costituito il deposito cauzionale richiesto nell'avviso di gara mediante
	Fideiussione bancaria/polizza assicurativa ndd.
	per l'importo di Euro ();
si s	stipula quanto segue:
	Art. 1 - OGGETTO
I1 (Comune di Soraga di Fassa, nel prosieguo denominato "Comune, assente
a f	avore del Sig, nel prosieguo denominato
"C	oncessionario", la concessione in uso degli immobili denominati "Boer",
ide	entificati dai mappali p.ed. (stalla), p.ed. (alloggio del gestore), (malga)
del	C.C. di Soraga II, e pertinenti terreni pascolivi in C.C. Soraga, ai fini
del	l'alpeggio del bestiame e dell'esercizio dell'attività di agriturismo,
no	nché per l'eventuale trasformazione del latte prodotto in malga.
La	concessione oggetto del presente contratto comprende altresì i terreni
pas	scolivi contraddistinti dalle seguenti particelle fondiarie, tutte in c.c.
So	raga e di proprietà del Comune di Soraga di Fassa":
-	pp.ff.
-	Rimangono a carico del concessionario eventuali canoni per l'affitto di
ter	reni pascolivi di proprietà pubblica o privata siti in zona
	La concessione oggetto del presente atto viene assentita con le
lin	nitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel
pre	esente contratto e nel disciplinare tecnico-economico, allegato al presente
atte	o quale parte integrante, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle
Le	ggi o Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia

Art. 2 - DURATA

La durata della concessione viene convenuta nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e scadenza fissata al 31 ottobre 2030 -- Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni_e qualsiasi proroga od estensione automatica della durata da parte del concessionario.

Il concessionario potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione, a mezzo di nota raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso. ------

Il Comune di Soraga di L'<u>COMUNE DI SORAGA DI FASSA</u> si riserva la facoltà di revoca anticipata della presente concessione per ragioni di interesse pubblico, dandone adeguata motivazione, ovvero qualora a seguito delle annuali valutazioni vengano rilevati degli inadempimenti. ------

Il canone annuo di concessione viene convenuto, in conformità all'offerta
presentata dal concessionario, in €,(diconsi Euro/), da
corrispondere al Comune di Soraga di Fassa in duplice soluzione: il 50%
entro il 31 maggio di ogni anno ed il saldo per il rimanente 50% entro il 31
settembre di ogni anno, previa emissione di fattura da parte del Comune di
Sorag di Fassa. Detto canone è esente da I.V.A. ex art. 10, punto 8) del D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e ss.mm.
Il canone relativo alla 1 [^] annualità decorrerà dalla data di sottoscrizione
del presente contratto.
Il pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un
ritardo superiore a 30 giorni costituirà causa di risoluzione espressa del
presente contratto.
Qualora prima del suo scadere il concessionario intenda recedere dalla
situazione contrattuale costituita con il presente atto, esso sarà tenuto al
pagamento per intero del canone stagionale pattuito, fatte comunque salve le
circostanze straordinarie, riconosciute tali dal <u>Comune di Soraga di Fassa</u>
Art. 4 – RESPONSABILITA'
Nessuna responsabilità spetta al Comune di-Soraga di Fassa per quanto
attiene la gestione e l'uso che degli immobili oggetto del presente contratto
verrà fatto dal concessionario, così come per la sorveglianza del bestiame

pascoli in connessione con l'esercizio delle attività previste.

Il Comune di Sorga di Fassa è completamente esentato da ogni responsabilità

alpeggiato. -Per l'intera durata contrattuale il concessionario è civilmente

responsabile di tutti i danni che dovessero venire cagionati agli stabili e

per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione. Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in concessione. Il Comune dei Soraga di Fassa non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e su ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, essendo il rischio a carico del concessionario. Il Comune di Soraga di Fassa non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Il concessionario manterrà inoltre indenne il Comune di Soraga di Fassa da ogni pretesa, azione o domanda pregiudizievole di terzi, riguardante direttamente o indirettamente la concessione in uso di cui al presente atto. --

----- Art. 5 - SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto della concessione, salvo esplicito consenso scritto da parte dell'COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 Disciplinare tecnico economico allegato, i l C o m u n e d i S o r a g a d i F a s s a diffiderà con lettera raccomandata o posta elettronica certificata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del presente contratto nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle disposizioni anzidette. ------

ART. 7 – RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso. – il Comune di Soraga di Fassa avrà diritto al risarcimento dei danni che

dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 8 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Fatta salva la risoluzione per inadempimento, l' <u>COMUNE DI SORAGA DI FASSA</u> si riserva la facoltà di
risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile,
a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei
seguenti casi:
• reiterato sconfinamento di animali, causato da evidente dolo o colpa,
da parte del concessionario;
• reiterata violazione delle prescrizioni previste dal Disciplinare
tecnico- economico allegato al presente contratto;
mancata monticazione della malga;
• permanenza del bestiame in malga al di fuori del periodo consentito
dalla normativa provinciale vigente in materia, senza preventiva
autorizzazione;
mancato reintegro del deposito cauzionale;
cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
• pagamento del canone (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo
superiore a 30 giorni.
A O EACOLTÀ DEL COMUNE DI CODACA DI EAC

Art. 9 – FACOLTÀ DEL COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Il Comune di Soraga di Fassa si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il presente contratto, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita al precedente art. 2, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non

compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimento qualsiasi di danni.

Art. 10 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese derivanti dal presente atto o a questo consequenziali, nessuna
esclusa, si intendono ad esclusivo carico del Concessionario
Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 della
Tariffa - Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. Le
spese di registrazione sono a carico esclusivo del Concessionario
Art. 11- RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno
riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle altre Leggi in materia e
degli usi e consuetudini locali.
Il presente atto, redatto in unico esemplare, viene dichiarato da ambo le parti
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene approvato e
sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa:
Il Concessionario ():
Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per
specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione
ed in particolare degli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa (xxxxx):
Il Concessionario ():